

COMUNE DI  
SALVE



Piano per il Commercio  
su Aree Pubbliche

## **Articolo 1**

### **Introduzione**

Il Piano Urbano del Commercio si colloca nell'ottica di un progetto di rinnovamento delle politiche per l'utilizzo del territorio, della mobilità e della qualità della vita. Si tratta di uno strumento di pianificazione che ha come obiettivo quello di rafforzare la relazione tra paese e commercio, far sì che l'insieme di attività commerciali possa divenire luogo d'incontro, comunicazione e rapporti sociali fra i cittadini mantenendo elevata ed efficiente la presenza commerciale nel tessuto urbano.

Lo scopo è quello di potenziare la competitività del tessuto economico contribuendo al miglioramento della vivibilità cittadina.

Il Piano Urbano del Commercio si pone l'obiettivo di dettare le linee guida per le occupazioni di suolo e spazio pubblico, porre una maggiore attenzione alla necessità di creare equilibrio tra le esigenze della comunità e quelle dei singoli che richiedono l'occupazione.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n .114;
- b) per Legge Regionale, la Legge Regionale 24/2015;
- c) per *commercio su aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- d) per *aree pubbliche*, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- e) per *posteggio*, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per *posteggio fuori mercato* ( o isolato ) , il posteggio situato in area pubblica o area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per *mercato*, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) per *mercato su strada*, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- i) per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- k) per *costruzione stabile*, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

- l) per *negozio mobile*, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- m) per *banco mobile* ( o temporaneo ), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
- n) per *settori merceologici*, i settori alimentare e non alimentare ;
- o) per *categorie merceologiche*, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all'allegato A della Legge Regionale n°24/2015;
- p) per *fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- q) per *operatore con posteggio*, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dodici anni;
- r) per *operatore itinerante*, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- s) per *autorizzazioni di tipo A*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 29, della Legge Regionale 24/2015 ;
- t) per *autorizzazioni di tipo B*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 31 della Legge Regionale 24/2015;
- u) per *concessione*, l'atto comunale che consente l' utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- v) per *presenze* in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l' attività;
- x) per *mercato straordinario*, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- y) per *fiera promozionale* si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive

### **Articolo 3**

#### **Forme di vendita**

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative titolari dell'autorizzazione prevista dall'art. 29 della Legge Regionale 24/2015 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - su posteggi in aree riservate ai mercati dati in concessione (tipo A) ;
  - in forma itinerante (tipo B).
3. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i produttori agricoli che pongono in vendita esclusivamente i soli prodotti ottenuti direttamente dai propri fondi, anche se non iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n.58/1993, fatte salve, comunque, le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

## **Articolo 4**

### **Obblighi dell'operatore commerciale**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.
3. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.
4. E' rigorosamente vietato danneggiare siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare aiuole o il tappeto erboso.
5. L'operatore commerciale:
  - a. deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
  - b. non può in nessun caso rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
  - c. deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

## **Articolo 5**

### **Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo "A"**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune in cui è ubicato il posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dodici anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
3. Qualora si rendessero disponibili nuovi posteggi, la disponibilità è resa nota con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune.
4. L'autorizzazione di tipo "A", oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio assegnato, consente:
  - a. la partecipazione alle fiere;
  - b. la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
5. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione.
6. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,50 per lato, in larghezza non oltre mt. 1,00, con altezza non inferiore a mt. 2.70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato

- in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano d'intralcio all'accesso ed all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di mt. 1.00 tra un posteggio e l'altro.
7. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico.

## **Articolo 6**

### **Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"**

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al Comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze, nonché i termini di presentazione delle domande stesse.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il SUAP invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al SUAP a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il SUAP esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a. maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
    - anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione dei punteggi:
      - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni = 40 punti;
      - anzianità d'iscrizione compresa tra i 5 ed i 10 anni = 50 punti;
      - anzianità d'iscrizione superiore ai 10 anni = 60 punti;
    - anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione:
      - si attribuisce un punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità.
  - b. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
  - c. composizione nucleo familiare;
  - d. sprovvisti o con il minor numero di posteggi nell'ambito dei mercati;
  - e. maggiore stato di disoccupazione.
5. Si procede alla assegnazione dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari nei seguenti casi:
  - trasferimento del mercato in altra sede;
  - trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui sopra le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
  - ai produttori agricoli;
  - ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 % dei posteggi del mercato;
  - ai posteggi isolati o fuori mercato.
8. Gli assegnatari di posteggio oltre al pagamento della Tosap, sono tenuti al pagamento della Tari.

## **Articolo 7**

### **Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"**

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, senza assegnazione di posteggio, denominata di tipo "B", non può essere rilasciata più di una allo stesso soggetto.
2. L'autorizzazione di tipo "B" ha validità in tutto il territorio nazionale ed abilita:
  - all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni previste da ciascun Comune per talune vie o aree e in determinati giorni ed orari;
  - all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
  - all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
  - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

## **Articolo 8**

### **Procedura per il rilascio delle autorizzazione di tipo "B"**

1. L'autorizzazione è soggetta a procedura online da presentarsi al SUAP.
2. Nella SCIA l'interessato deve dichiarare:
  - di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni;
  - il settore merceologico;
  - l'impegno al rispetto del CCNL.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o sui banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

## **Articolo 9**

### **Assegnazione concessione**

1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all'albo pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite il portale Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP.
4. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - Dati anagrafici del richiedente;
  - Codice Fiscale e/o Partita IVA;
  - Numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
  - Indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
  - Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
  - Autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti, qualora previsto dalla normativa regionale quale requisito di partecipazione al bando;
  - Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
  - Copia del documento di identità;
  - Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
6. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
  - Estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia e della concessione di posteggio in scadenza;
  - Numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;
  - Dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, qualora non previsto come requisito di partecipazione al bando;
  - Ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
7. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
  - La spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

- La mancata sottoscrizione della domanda;
  - La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
  - Nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
  - La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
  - La mancanza degli allegati;
  - L'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
  - La mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
  - La presentazione della domanda su modello diverso da quello previsto dal bando.
9. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio del Comune , salvo diversa comunicazione pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
11. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune entro dieci giorni dalla loro pubblicazione. Il comune si pronuncia pubblicando la graduatoria definitiva.
12. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria .
13. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste, l'operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
14. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
- a) Nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
  - b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
  - c) I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti;
  - d) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

## **Articolo 10**

### **Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato**

1. L'ufficio SUAP terrà a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati con i numeri arabi, il registro dei posteggi assegnati, dei rispettivi titolari e della superficie in uso, con l'indicazione del numero e della data di ogni concessione.



## **Articolo 11**

### **Gestione delle presenze**

1. A cura del personale della Polizia Municipale sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio (spuntisti).
2. Il computo delle presenze nei mercati è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
3. Il registro delle presenze è aggiornato:
  - alle date del 31 gennaio e 31 luglio, al fine dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
  - al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.
4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di un suo dipendente o di un collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
5. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti.
6. Non si considerano:
  - le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio;
  - le assenze maturate sui mercati straordinari;
  - le assenze maturate nei mercati il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

## **Articolo 12**

### **Reintestazione dell'autorizzazione o subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti.
2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data di morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazioni degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 della Legge Regionale. La mancata comunicazione comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59.
3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
5. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di proprietà acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, con inclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
6. Per le autorizzazioni di tipo A, come definite dall'articolo 29 della Legge Regionale 24/2015, non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

### **Articolo 13**

#### **Cambio di residenza**

1. Nel caso di cambiamento di residenza o di sede legale del titolare di autorizzazione di tipo "A", questi dà comunicazione entro trenta giorni al SUAP del Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolare dell'autorizzazione di tipo "B", l'interessato dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al SUAP del Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

### **Articolo 14**

#### **Posteggi fuori mercato**

1. Nel territorio comunale la vendita in posteggi fuori mercato è consentita, in occasione di particolari ricorrenze per la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti : fiori, frutta secca, dolciumi, giocattoli, prodotti pirici di libera vendita, bassa bigiotteria, caldarroste, angurie, meloni, ortaggi, articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.
2. I posteggi fuori mercato di cui al precedente comma 1 sono individuati, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal servizio attività produttive.
3. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati ed ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.
4. Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per mercati, fiere anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività secondo il criterio dei prodotti prevalentemente tipici, legati alla zona geografica. Qualora si renda possibile attrezzare apposita area con strutture idonee allacciabili alle reti idrica, fognaria ed elettrica, in osservanza delle condizioni igienico – sanitarie, i posteggi potranno essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte, riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non alimentari.

5. I posteggi disciplinati dal presente articolo sono concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore a sessanta giorni nell'anno solare. Le concessioni sono rilasciate sulla base dell'ordine cronologico delle domande.

6. Fatte salve diverse indicazioni o disposizioni connesse alla particolarità della ricorrenza e al suo orario di svolgimento, la vendita nei posteggi fuori mercato può essere effettuata con lo stesso orario del commercio a posto fisso. Qualora venga effettuata la somministrazione, di norma, dovrà essere consentito lo stesso orario dei pubblici esercizi.

7. Le istanze per la concessione dei posteggi fuori mercato possono essere presentate in qualunque momento.

8. Il SUAP provvede alla concessione ed al dimensionamento dei posteggi fuori mercato facendo in modo da non arrecare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi fuori mercato potranno essere diversamente collocati o soppressi.

## **Articolo 15**

### **Commercio itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione di merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante può sostare il tempo necessario a servire la clientela e comunque non può rimanere nello stesso punto per più di un ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.
3. Il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari stabiliti e per il commercio in sede fissa.

## **Articolo 16**

### **I mercati**

1. Ai mercati è attribuito il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.
2. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina la provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

## **Articolo 17**

### **Manifestazioni promozionali varie**

1. Il Comune al fine di promuovere e valorizzare le produzioni locali tipiche o le attività produttive in genere, ha facoltà di istituire, con deliberazione della Giunta Comunale,

manifestazioni promozionali gestite direttamente dal Comune medesimo, da associazioni, pro – loco, istituzioni pubbliche e private, consorzi.

2. Le manifestazioni di cui al presente articolo hanno luogo sulle aree pubbliche, ed eventualmente private, di volta in volta individuate.

3. Possono partecipare a tali manifestazioni gli operatori e produttori interessati, senza applicazione della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo, nella Legge Regionale e del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni temporanee rilasciate per i suddetti posteggi hanno efficacia limitata ai soli giorni di svolgimento della manifestazione previo preventivo parere dell'ufficio Polizia Locale.

## **Articolo 18**

### **Concessione posteggio a canone relativo**

1. La concessione del posteggio nei mercati ha validità dodici anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata in scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire un nuovo posteggio all'operatore.

2. La concessione di posteggio è soggetta al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Il pagamento è dovuto anche per le occupazioni temporanee (spuntisti).

4. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.

6. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotto in difformità da quanto stabilito al comma 1 dell'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n°228.

7. Non è ammessa la possibilità da parte del produttore agricolo, di determinare in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

8. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

9. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

## **Articolo 19**

### **Autorizzazione aree a servizio di esercizi**

1. Si intende per "occupazione temporanea": le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicato:

- *arredi di base*: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);

- *elementi complementari di copertura e riparo*: ombrelloni, gazebo;

- *elementi accessori*: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;

- *elementi di delimitazione*: transenne, piante a siepe;

- elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di

alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

3. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, a mezzo di: tavolini, sedie, ombrelloni, piante, gazebo, pedane e/o altre strutture similari, sono subordinate al preventivo rilascio da parte del SUAP dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione.
4. È facoltà del SUAP vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
5. L'imprenditore che intende far richiesta di rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, che prevedono l'occupazione temporanea da parte dei pubblici esercizi che intendano installare elementi di arredo amovibili sul suolo pubblico comunale o di pubblici esercizi che intendano collocare espositori merce, pedane, ecc., deve presentare istanza al SUAP allegando progetto e relazione tecnica a redatti da un tecnico abilitato ed indicare il periodo di tempo per il quale viene richiesta autorizzazione.
6. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano l'Autorità competente può imporre, in qualsiasi momento, la sostituzione di dette strutture costituenti l'occupazione.
7. Per le occupazioni ricadenti nel Centro Storico cittadino, il progetto potrà essere oggetto dell'acquisizione preventiva del nulla osta della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio .
8. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
9. Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
10. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
11. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. È comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
12. Qualora l'occupazione occupi parte di sede stradale la stessa, previo sopralluogo e parere del Comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata, a cura del titolare concessionario, secondo le prescrizioni imposte dal predetto Comando.
13. Pedane e pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a 15 cm e dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
14. Le strutture non dovranno occupare una superficie maggiore del 100% del locale interno.
15. Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
16. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci

di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

17. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

18. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana o all'interno della apposita delimitazione, pena la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

19. Prima dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico il richiedente dovrà versare una cauzione, dell'importo pari al canone TOSAP relativo all'intera durata della concessione, da rilasciarsi a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

20. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura e ripristinare i luoghi.

21. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

22. Gli assegnatari di posteggio oltre al pagamento del canone Tosap, sono tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti.

## **Articolo 20**

### **Assegnazione temporanea dei posteggi**

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al punto precedente, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. Non possono concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

- già concessionari nell'ambito dello stesso mercato;
- sprovvisti dell'autorizzazione originale.

4. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:

- devono essere presenti, all'ora di inizio delle vendite, in zone indicate dalla Polizia Municipale;
- non possono accedere alle aree mercatali senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.

5. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea in caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

6. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori di fatto presenti secondo i seguenti criteri:
  - anzianità di presenza effettiva, intesa come numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato;
  - anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - soggetti portatori di handicap.

## **Articolo 21**

### **Migliorie e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti dei mercati**

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro dieci giorni lavorativi.
3. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto delle affinità merceologiche e della anzianità di presenza al mercato.
4. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.
5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

## **Articolo 22**

### **Revoca, sospensione dell'autorizzazione e sanzioni**

1. La concessione del posteggio è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:
  - nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio della concessione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
  - revoca dell'autorizzazione commerciale;
  - per rinuncia della concessione del posteggio;
  - mancato pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche per un anno consecutivo;
  - in possesso di autorizzazione di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.
2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
3. Nei casi di particolare gravità o qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita. La sospensione è disposta dal SUAP.

4. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande, il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro quindicimila e chiusura immediata dell'esercizio; la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n°689 (Modifiche al sistema penale).

5. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale, dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione per due volte in un anno.

### **Articolo 23**

#### **Modalità di vendita**

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- esportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato;
- non turbare l'ordine del mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- di tenere le bilance alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

3. I titolari di concessione, sono responsabili delle condizioni igieniche dei posteggi assegnati.

### **Articolo 24**

#### **Aree private**

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.

2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla Legge Regionale.

### **Articolo 25**

#### **Gestione dei servizi**

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e l'erogazione dei servizi.

2. Per la valorizzazione e la promozione dei mercati il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, comitati feste patronali, consorzi, cooperative, associazioni, prevedenti anche l'affidamento



di fasi organizzative e di gestione della iniziativa; resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per il rilascio delle autorizzazioni.

## **Articolo 26**

### **Norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Le aree pubbliche adibite alla vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari devono essere adeguate alle Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03/04/02 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e s.m.i.

## **Articolo 27**

### **Norme transitorie**


1. Su proposta della Polizia Municipale i posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento, o resisi liberi a seguito di cessazione, potranno non essere assegnati ad altri operatori commerciali su aree pubbliche, nel caso si renda necessario recuperare spazio per accessi alle abitazioni, ad operatori commerciali a posto fisso o per altre motivazioni di pubblica utilità.
2. Fatto salvo quanto previsto nel punto precedente, i posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere assegnati, nei limiti del 5% del totale dei posteggi e previo avviso pubblico, a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

## **Articolo 28**

### **Posizionamento mercato settimanale Piazza Dante**

1. Il presente Piano Commercio su Aree Pubbliche intende disciplinare le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica, viene quindi stabilito di individuare la sede del mercato settimanale in Piazza Dante.
2. Nel presente piano, il mercato settimanale di Piazza Dante del mercoledì sarà composto da n°49 posteggi complessivi.
3. Secondo quanto rilevabile nell'allegato al Piano, nella Planimetria "mercato Piazza Dante": -  
totale posteggi: n°49  
-tipologia della struttura: posteggi su area scoperta  
-tipologia merceologica : vendita alimentari e non alimentari.  
- posteggi isolati: n°1 somministrazione


4. La pavimentazione dell'area sarà tale da consentire adeguata pulizia ed impedire il sollevamento di polveri o altro materiale contaminante, con adeguata pendenza al fine di agevolare il rapido deflusso delle acque meteoriche e di lavaggio.
5. Nelle fasce orarie prefissate allo svolgimento del mercato è vietato il transito di tutti i veicoli comprese le biciclette, se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
6. Di seguito la pianta tipo dei servizi igienici distinti per sesso ad uso degli operatori, il tutto dovrà seguire le disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.



## Articolo 29

### Posizionamento mercato settimanale Torre Pali

1. Il presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche intende disciplinare le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica, viene quindi stabilito d'individuare la sede del mercato settimanale stagionale a Torre Pali su Piazza Bove e vie limitrofe.
2. Nel presente piano il mercato si svolgerà nel periodo estivo e principalmente dal mese di maggio al mese di settembre, ogni domenica della settimana dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
3. Il mercato sarà composto da n°23 posteggi complessivi su area scoperta, è prevista la vendita di alimentari e non alimentari.
4. La pavimentazione dell'area è tale da consentire adeguata pulizia, inoltre nel periodo interessato dallo svolgimento del mercato settimanale, si prevede la chiusura delle strade limitrofe di modo da evitare il sollevamento di polveri o di altro materiale contaminate.
5. Di seguito la pianta tipo dei servizi igienici distinti per sesso ad uso degli operatori, che dovranno seguire le disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 ed in particolare la pavimentazione sarà lavabile ed con idonee pendenze per permettere il regolare e rapido deflusso delle acque e per consentire un'adeguata pulizia :



6. Gli assegnatari di posteggi verranno coinvolti nella procedura di migloria , mentre per quanto riguarda i posteggi liberi verrà espletata la procedura di assegnazione attraverso bando.

### **Articolo 30 Piazza Matteotti**

1. Il presente piano individua e disciplina le aree che possono essere date in concessione in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone.
2. Secondo quanto rilevabile nell'allegato al Piano, nella Planimetria "Piazza Matteotti", il settore merceologico delle aree che potranno essere date in concessione riguarderà i prodotti non alimentari ed alimentari confezionati.
3. Le autorizzazioni temporanee rilasciate per i suddetti posteggi, hanno efficacia limitata ai soli giorni di svolgimento delle attività al punto 1 e dovranno avere il parere favorevole degli organizzatori e il parere preventivo dell'ufficio della Polizia Locale.
4. Nel presente piano, nella tavola "Piazza Matteotti" è individuata l'area che sarà interessata dalle concessioni e l'area destinata ai locali adiacenti.

### **Articolo 31 Lido Marini**

1. Il presente piano del Commercio su Aree Pubbliche individua le aree e disciplina i posteggi stagionali isolati fissi per commercio su aree pubbliche che possono essere date in concessione secondo bando pubblico .
2. Le aree interessate dalle concessioni sono:
  - area in Via Montale angolo Via Galilei
  - area in Via G.Comi angolo Via V.Ciardo
3. Secondo quanto rilevabile nell'allegato al Piano, nella Planimetria "Lido Marini": nell'area di Via Montale angolo Via Galilei sono individuati n°4 posteggi, con settore merceologico non alimentari:
  - posteggio n°1 = 25 m<sup>2</sup>
  - posteggio n°2 = 25 m<sup>2</sup>

posteggio n°3 = 25 m<sup>2</sup>

posteggio n°4 = 25 m<sup>2</sup>

4. Nell'area Via G.Comi angolo Via V.Ciardo sono individuati n°4 posteggi, con settore merceologico vendita alimentari:


posteggio n°5 = 40 m<sup>2</sup>

posteggio n°6 = 40 m<sup>2</sup>

posteggio n°7 = 40 m<sup>2</sup>

posteggio n°8 = 40 m<sup>2</sup>

5. I posteggi stagionali fissi saranno per il solo periodo estivo e principalmente dal mese di maggio al mese di settembre, e ogni concessione avrà durata di dodici anni.
6. I posteggi per la vendita di prodotti alimentari dovranno essere dotati di servizi igienici distinti per sesso, come da scheda direttoria di seguito riportata e seguendo i requisiti di cui all'O.M. Salute 03.04.2002.



## Articolo 32

### Area ex mercato pomodori

1. Il presente piano commercio individua e disciplina le aree che possono essere oggetto di vendita di prodotti agricoli per il solo periodo estivo che va dal mese di maggio al mese di settembre.
2. L'area interessata dalle autorizzazioni temporanee si colloca lungo la SP339-Largo delle Fogge.

## Articolo 33

### Area Cimitero

1. Il presente piano del Commercio individua e disciplina aree da assegnare tramite bando per posteggi isolati fissi per la vendita al dettaglio di fiori- piante- lumini.
2. Secondo quanto rilevabile nell'allegato al Piano, nella Planimetria "Cimitero":
  - totale posteggi n°3
  - tipologia della struttura: posteggi su area scoperta
  - posteggio n°1 = 16m<sup>2</sup>

posteggio n°2 = 16m<sup>2</sup>

posteggio n°3 = 16m<sup>2</sup>

3. Gli assegnatari di posteggio dovranno rispettare gli orari di apertura al pubblico del cimitero, inoltre è fatto divieto di non ingombrare il passaggio nei riti funebri.

## Articolo 34

### Pescoluse

1. Il presente piano individua e disciplina le aree per l'assegnazione e la realizzazione di chioschi e l'istituzione del nuovo mercato settimanale, che saranno oggetto di due specifici e distinti bandi.

2. La pavimentazione di entrambe le aree (mercato settimanale e chioschi) è tale da consentire adeguata pulizia.

3. Secondo la planimetria "Pescoluse", allegata al presente piano, il nuovo mercato settimanale sarà composto da n°21 posteggi su area scoperta:


n° 9 con settore merceologico alimentare;

n° 12 con settore merceologico non alimentare.

4. Verrà definita ed istituita procedura a bando per l'assegnazione dei n°21 posteggi per il mercato stagionale, che si svolgerà nel periodo estivo, dal mese di maggio al mese di settembre, ogni giovedì della settimana, dalle ore 17:00 alle ore 24:00.

5. Nel periodo interessato dallo svolgimento del mercato settimanale, si prevede la chiusura delle strade limitrofe di modo da evitare il sollevamento di polveri o di altro materiale contaminate.

6. Gli operatori del mercato potranno usufruire degli idonei bagni pubblici presenti nell'area :



7. Per l'assegnazione e la realizzazione dei chioschi su area pubblica, verrà definita ed istituita procedura a bando.

8. Sono previsti n° 9 stalli che andranno a bando:

posteggio n°1 categoria merceologica non alimentare 12m<sup>2</sup>;


posteggio n°2 categoria merceologica non alimentare 12m<sup>2</sup>;

posteggio n°3 categoria merceologica non alimentare 12m<sup>2</sup>;

posteggio n°4 categoria merceologica alimentare 48 m<sup>2</sup>;  
posteggio n°5 categoria merceologica alimentare 40 m<sup>2</sup>;  
posteggio n°6 categoria merceologica non alimentare 16 m<sup>2</sup>;  
posteggio n°7 categoria merceologica non alimentare 16 m<sup>2</sup>;  
posteggio n°8 categoria merceologica alimentare 40 m<sup>2</sup>;  
posteggio n°9 categoria merceologica alimentare 40 m<sup>2</sup>.

9. Gli aventi titolo, gli assegnatari di suolo pubblico, a seguito di gara, che intendono realizzare un nuovo chiosco devono:
  - presentare presso l'ufficio Tecnico Comunale progetto, secondo la modulistica in vigore, qualora il chiosco che s'intenda realizzare sia conforme per dimensione a quella indicata nella planimetria del piano commercio nelle Planimetria "Pescoluse".
10. Il chiosco dovrà essere realizzato con rigore formale.
11. La superficie convenzionale deve coincidere con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura.
12. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
13. Premesso che le scelte progettuali dovranno essere rappresentate ed illustrate in sede di progetto, si norma quanto segue:
  - la struttura del manufatto dovrà essere in compensato marino;
  - la superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco con zone di vendita a filo con la struttura;
  - è consentito solamente l'uso del colore Bianco Crema (RAL 9001), Bianco Puro (RAL 9010), altre colorazioni saranno oggetto di puntuale verifica da parte degli Uffici delegati all'istruttoria.
14. I concessionari dovranno ottemperare, a loro spese e pena risoluzione del contratto, ai seguenti obblighi:
  - Fornitura, posa in opera e installazione dei chioschi, previa richiesta di titolo abilitativo da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale e dei pareri/autorizzazioni di competenza degli altri Enti;
  - Esecuzione di tutti i lavori necessari per gli allacciamenti alle reti;
  - Manutenzione ordinaria con garanzia del perfetto stato di conservazione del manufatto e sue vicinanze;
  - Corrispondere al Comune di Salve il canone di concessione ;
  - Assicurazione per incendio e danni a terzi, per l'attività da svolgere con massimale pari ad Euro 100.000,00 per evento, da trasmettere in copia all'Ufficio Tecnico del Comune di Salve;
  - Versamento di una cauzione, dell'importo pari all'intero canone di concessione, da rilasciarsi a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa a seguito della definitiva aggiudicazione della concessione;
  - Sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della concessione relativa al bando in oggetto;
  - Alla scadenza della concessione di dodici anni, salvo eventuale proroga nei termini di Legge, i chioschi dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario con ripristino dell'area occupata, ovvero, lasciarli nella disponibilità del Comune e non verrà riconosciuta, dalla stessa Amministrazione Comunale, alcuna indennità al Concessionario uscente;
15. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti;

16. Sarà favorita la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, a Km0, ect.;
17. Nella tavola in oggetto viene definita l'area a servizi piccoli spettacoli viaggianti che sarà l'unica area dove potranno essere presenti tali attività; l'assegnazione di tale area è esclusa dalla procedura di bando prevista dal presente piano.
18. I posteggi per la vendita di prodotti alimentari dovranno essere dotati di servizi igienici distinti per sesso, come da scheda direttoria di seguito riportata e seguendo i requisiti di cui all'O.M. Salute 03.04.2002.



### **Articolo 35**

#### **Marina di Posto Vecchio**


1. Nella Planimetria “ Marina di Posto Vecchio” sono previsti:  
noleggio attrezzature balneari: n°1

biglietteria: n°1

### **Articolo 36**


#### **Ruggiano Piazza Santa Marina, Via S.Marina, Via Montesardo**

1. Il presente piano commercio individua e disciplina le aree che possono essere date in concessione in occasione della fiera a cadenza annuale di “Santa Marina”;
2. La tipologia delle attività alla quale si intendono destinare i posteggi è la vendita di prodotti non alimentari e vendita di alimentari ;
3. Si precisa che i negozi mobili che potranno partecipare al bando dovranno avere le caratteristiche previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002.
4. Inoltre, in occasione della fiera, verranno installati dei servizi igienici ad uso degli operatori; che dovranno seguire le disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002, di seguito la pianta tipo:



### Articolo 37 Ruggiano Via A.Nuzzo

1. Il presente piano del Commercio su Aree Pubbliche individua e disciplina l'area che potrà essere data in concessione per posteggio isolato fisso.
2. Secondo quanto rilevabile nell'allegato al Piano, nella Planimetria "Ruggiano Via A.Nuzzo":
  - totale posteggi isolati n°1= 37,60m<sup>2</sup>
  - settore merceologico: somministrazione ;
  - scheda direttoria con gestione spazi interni:



3. Il presente posteggio sarà a servizio degli spazi destinati agli impianti sportivi.

## Mercati



### ***Salve - Piazza Dante***

Cadenza: settimanale, MERCOLEDÌ dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Totale posteggi: n°49

Settore merceologico: n°18 alimentare

n°25 non alimentare

n° 6 produttori agricoli

### ***Torre Pali - Piazza Bove e vie limitrofe***

Cadenza: settimanale (stagionale), DOMENICA dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Totale posteggi: n°23

Settore merceologico: n°10 alimentare

n°13 non alimentare

Biglietterie: n°4

Licenza posteggio isolato: n°1

### ***Pescoluse***

Cadenza: settimanale (stagionale), GIOVEDÌ dalle ore 17.00 alle ore 24.00

Tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Totale posteggi: n°21

Settore merceologico: n°9 alimentare

n°12 non alimentare

Biglietterie: n°4

Licenza posteggio isolato: n°1

Servizio ombrelloni: n°1

Depositi: n°2

## **Posteggi isolati fissi**

### ***Salve - Piazza Dante***

Totale posteggi: n°1

Settore merceologico: alimentare somministrazione

### ***Salve - area ex mercato pomodori***

Cadenza: stagionale, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Totale posteggi: n°1

Settore merceologico: produttori agricoli

### ***Salve – area cimitero***

Tipologia della struttura : posteggi su area scoperta

Totale posteggi: n°3

Settore merceologico: non alimentare, vendita al dettaglio di fiori - piante – lumini

### ***Lido Marini***

Cadenza: giornaliera (stagionale)

Tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Area Via Montale angolo Via Galilei: totale posteggi n°4

settore merceologico non alimentare

Area Via G.Comi angolo Via V.Ciardo: totale posteggi n°4  
settore merceologico alimentare

***Pescoluse***

Cadenza: giornaliera (stagionale)  
Tipologia della struttura: posteggi con vincolo realizzazione chioschi  
Totale posteggi : n°9  
Settore merceologico: n°5 non alimentare  
n°4 alimentare  
Noleggio attrezzature balneari: n°1

***Posto Vecchio***

Cadenza : giornaliera (stagionale)  
Tipologia della struttura: posteggi su area scoperta  
Noleggio attrezzature balneari: n°1

Biglietteria: n°1

***Ruggiano – Via A. Nuzzo***

Tipologia della struttura: posteggi con vincolo realizzazione chiosco  
Totale posteggio: n°1  
Settore merceologico: somministrazione alimentare

***Autorizzazioni temporanee***

***Ruggiano – Piazza Santa Marina, Via S.Marina, Via Montesardo***

Area soggetta ad autorizzazioni temporanee in occasione della fiera di Santa Marina.

***Salve – Piazza Matteotti***

Area soggetta ad autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni